

STATUTO

FONDAZIONE CARLO MARCHI - ENTE FILANTROPICO

Articolo 1. Denominazione - Sede - Durata - Riconoscimento giuridico

1.1. In esecuzione della volontà testamentaria del Dott. Cesare Marchi è costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE CARLO MARCHI - ENTE FILANTROPICO".

1.2. La Fondazione ha sede in Firenze, Piazza Frà Girolamo Savonarola n. 17.

1.3. La sua durata è illimitata.

1.4. La Fondazione è un ente filantropico disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS") ed in particolare agli articoli 37 e ss del CTS ed adegua il proprio statuto alla normativa che disciplina detti enti.

Articolo 2. Finalità e scopo istituzionale

2.1. La Fondazione si propone di favorire la diffusione della cultura e del civismo in Italia, promuovendo e sviluppando ogni iniziativa che in campo nazionale il Consiglio di Amministrazione riterrà utile a tal fine, anche in collaborazione con altre istituzioni, associazioni ed organizzazioni, nello spirito della grande tradizione culturale italiana e nel rigoroso rispetto degli ideali civili del Fondatore.

Articolo 3. Attività di interesse generale, attività strumentali e connesse - raccolta fondi - attività diverse

3.1. La Fondazione, nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra citato art. 5 CTS;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) ogni attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3.2. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di erogazione, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

3.3. In relazione alle sopra elencate attività, la Fondazione sarà legittimata a promuovere e realizzare anche tutte quelle attività e servizi che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità e disponibilità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali, ovvero costituiranno l'adeguamento, ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione, della medesima attività istituzionale come sopra delineata ed individuata.

3.4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata

e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art 7 del Codice del Terzo Settore

Articolo 4. Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione, il cui nucleo iniziale si trova descritto nell'inventario allegato all'atto costitutivo, è formato:

- dai beni mobili ed immobili, dai valori mobiliari e dalle somme di denaro già di proprietà del Dott. Cesare Marchi e da questi devoluti alla Fondazione con testamento olografo del 3/06/1978, pubblicato in Firenze il 27/09/1979 ai rogiti del Notaro Guido Rogantini;
- dai beni pervenuti alla Fondazione, anche in sostituzione di alcune delle componenti del patrimonio di cui al punto precedente, per effetto dell'attività svolta dall'Amministrazione provvisoria o dal Consiglio di Amministrazione;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, dopo il riconoscimento;
- dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare all'incremento del patrimonio; in ogni caso dovrà essere accantonato ad incremento del patrimonio il 20% del risultato annuale delle gestione, ridotto degli eventuali ammortamenti degli immobili, utilizzabile per la conservazione del patrimonio immobiliare.

4.2. Il fondo di dotazione di Euro 100.000,00 (centomila/00) vincolato a garanzia dei creditori e dei terzi è costituito mediante prelievo dal patrimonio netto iniziale che risulta dall'ultimo bilancio approvato antecedente alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5. Risorse finanziarie

5.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi e per il perfezionamento della propria organizzazione la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi netti del suo patrimonio, decurtato degli accantonamenti di cui all'art. 4.1.;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio, e di ogni eventuale contributo per singole iniziative della Fondazione.
- dalle somme di denaro ricavate dalla vendita di beni mobili e immobili privi di utilità per la Fondazione.

Articolo 6. Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro

6.1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità della Fondazione.

6.2. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7. Organi della Fondazione

7.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere
- l'organo di controllo;
- il Comitato Culturale.

Articolo 8. Il Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque Consiglieri.

8.2 Il numero dei Consiglieri può essere aumentato fino a nove mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso, che a tal fine delibera, su proposta del Presidente, con una maggioranza di almeno

i 2/3 degli aventi diritto al voto per le prime due delibere e a maggioranza dei presenti nelle delibere successive. Lo stesso modo di elezione si applica alla rielezione o alla sostituzione dei consiglieri decaduti, la quale è obbligatoria nel caso che il numero discenda al di sotto del minimo prescritto.

8.3 I Consiglieri restano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

8.4 Nel caso di dimissione, permanente impedimento, decesso di uno dei Consiglieri, il Consigliere eletto in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

8.5 Qualora il cooptato non accetti la carica entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio provvede a sostituirlo.

8.6 I Membri del Consiglio di Amministrazione ricevono, per ogni seduta, un gettone di presenza, il cui ammontare, su proposta del Presidente della Fondazione, viene di anno in anno fissato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

8.7 Ai Consiglieri della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del loro incarico.

Articolo 9 Poteri del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Presidente, il Vice-Presidente e i nuovi consiglieri secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- b) nomina i componenti dell'organo di controllo e del Comitato culturale;
- c) approva entro il 31 ottobre di ogni anno il programma di attività della Fondazione per l'anno successivo nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente redatto ai sensi dell'art 13 del CTS ed il bilancio sociale previsto dall'art 14 del CTS qualora ne ricorrano i presupposti di legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art 14.
- d) nel rispetto di quanto previsto dall'art 8 del CTS fissa di

anno in anno, nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo, i compensi e i gettoni di presenza degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione;

e) approva le direttive generali, gli indirizzi e gli obiettivi che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

f) delibera sulle proposte di questi nell'ambito di quanto previsto al precedente punto c);

g) delibera i regolamenti;

h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

i) delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca in campo nazionale e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;

j) provvede, su proposta del Presidente, formulata d'intesa con il Tesoriere, alla nomina ed al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art 8 del CTS;

k) delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

l) delibera l'accettazione di donazioni o lasciti;

m) delibera ogni ulteriore iniziativa utile al perseguimento degli scopi della Fondazione;

n) esercita ogni altro potere previsto dal presente Statuto.

9.2 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più Consiglieri l'attuazione delle proprie delibere.

Articolo 10. Delibere del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 8 giorni a mezzo raccomandata o e-mail. Per le delibere che debbono essere assunte a maggioranza qualificata il preavviso deve essere di almeno 20 giorni.

10.2 Il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione

ogni volta che ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti oppure l'organo di controllo.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate.

10.4 Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare ad assistere alle sue riunioni altri soggetti competenti sulle materie oggetto della discussione all'ordine del giorno.

10.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute in audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni (delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali):

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 11 Il Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

11.2 Al Presidente spettano compiti di indirizzo e di impulso dell'attività sulla Fondazione, nell'ambito delle linee operative approvate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Presidente:

- i. cura l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti della Fondazione;
- ii. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- iii. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- iv. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva;
- v. convoca il Comitato culturale e partecipa alle sue riunioni al

fine di armonizzarne il lavoro con gli indirizzi fissati dal Consiglio di amministrazione.

11.4 Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può farsi coadiuvare da membri del Consiglio di amministrazione o del Comitato culturale, cui può delegare compiti specifici per l'esecuzione di delibere del Consiglio di amministrazione.

11.5 Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.6 Il Presidente della Fondazione riceve un emolumento, stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art 8 del CTS.

11.7 Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni ed i poteri.

11.8 Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante per morte o dimissioni, il Vicepresidente deve convocare il Consiglio di amministrazione per la nomina del nuovo Presidente il prima possibile e comunque non oltre 30 giorni. Fino alla nomina del nuovo Presidente il Vicepresidente ne assume le funzioni.

Art. 12 Il Vicepresidente

12.1 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina fra i propri membri un Vice-presidente, che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente ed è rieleggibile.

12.2 Qualora l'incarico di Vice-Presidente si renda vacante per morte o dimissioni, il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione che procede alla nomina del nuovo Vice-Presidente.

Articolo 13 Il Tesoriere

13.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Consigliere Tesoriere

13.2 Il Tesoriere provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione ed esegue le delibere del Consiglio di amministrazione, conformandosi alle indicazioni del Presidente, relativamente ai progetti di spesa, al loro controllo periodico ed agli stati di avanzamento anche temporali. Spetta inoltre al Tesoriere predisporre il bilancio annuale della Fondazione, preventivo e consuntivo, ed i

controlli periodici relativi all'attività della fondazione organizzando, di concerto con il Presidente, la loro presentazione al Consiglio di amministrazione.

13.3 Il Tesoriere inoltre controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento già sottoscritti dal Presidente; provvede alle scritture contabili e funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione; cura il funzionamento degli uffici amministrativi della Fondazione.

13.4 Il suo trattamento economico viene determinato nel rispetto dei criteri previsti dall'art 8 del CTS dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno, nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 14. Organo di Controllo

14.1. L'Organo di Controllo è costituito da un Collegio sindacale, composto di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per tre esercizi.

14.2 Quando ricorrono i presupposti di legge, il Collegio sindacale esercita la revisione legale dei conti. In tale caso, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.3. Ai componenti del Collegio sindacale si applicano gli articoli 2399 e 2397 del codice civile.

14.4. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

14.5. Il Collegio sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

14.6. I componenti del Collegio sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

14.7. Ai componenti il Collegio sindacale può essere corrisposto un compenso annuale, determinato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri previsti dall'art 8 del CTS.

14.8 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in audio e/o videoconferenza alle seguenti condizioni (delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali):

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 Il Comitato culturale

15.1 Il Comitato Culturale è composto di non più di nove membri, che sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

15.2 I membri del Comitato Culturale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi ricevono una indennità annuale proposta dal Presidente della Fondazione e deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art 8 del CTS: essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del loro mandato.

15.3 I membri del Comitato Culturale, nel caso di loro dimissioni, impedimento permanente o decesso, sono sostituiti per il rimanente periodo del triennio con altri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

15.4 Il Comitato Culturale nomina fra i suoi membri un Presidente e può essere convocato ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, oppure per iniziativa del Presidente del Comitato stesso o quando la maggioranza dei suoi membri lo richieda.

15.5 Il Presidente del Comitato Culturale può essere invitato ad assistere - senza diritto di voto - ai lavori del Consiglio di Amministrazione e, di concerto con il Presidente della Fondazione, può farsi accompagnare da un membro del Comitato esperto nella/e materia/e che dovesse essere trattata.

15.6 Nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi decisi

periodicamente dal Consiglio di Amministrazione e/o su specifica richiesta di quest'ultimo, il Comitato Culturale formula proposte al Consiglio di Amministrazione relativamente ai programmi di attività della Fondazione ed esprime il proprio parere sui programmi che di volta in volta gli vengono sottoposti.

Articolo 16. Bilancio e scritture contabili - Bilancio sociale

16.1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il Consiglio di amministrazione redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

16.3. Il bilancio di cui al punto 16.2 è redatto in conformità ai modelli che sono approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

16.4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3.4. del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

16.5. Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.

16.6. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato all'organo di controllo nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio di Amministrazione.

16.7. Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori

e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini e modi di legge.

16.8. Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali.

16.9. Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Culturale e dell'Organo di Controllo.

Articolo 17

Decadenza per inattività

17.1 I membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Culturale che, senza giustificato motivo, non partecipino per almeno tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio o del Comitato predetti, decadono dalla carica. I membri così decaduti vengono sostituiti secondo le norme degli artt. 8 e 13, e i nuovi eletti restano in carica per il rimanente tempo del rispettivo mandato.

Articolo 18 Estinzione della Fondazione

18.1 La Fondazione potrà estinguersi per insufficienza del patrimonio al raggiungimento dello scopo.

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore.

18.2. La Fondazione dovrà inoltrare la richiesta di parere all'Ufficio regionale competente a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In assenza di risposta, il parere si intenderà reso positivamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della relativa richiesta.

18.3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19. Rinvio

19.1. Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la

Fondazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.

All'originale firmato: Sergio Chiostri - Francesco Steidl Notaio